

Il giorno 2 maggio 2016, alle ore 08:30, in prima convocazione, si è riunita, la IV Commissione Consiliare Permanente convocata con nota Prot. n. 7019 del 28 aprile 2016.

Sono presenti i consiglieri Guido Giovanna, Nando Stefanizzi e Taurino Anna Rita, constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

Si prosegue con l'esame del Regolamento sulle emergenze abitative.

Esaminando la normativa regionale, si osserva che le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del nucleo familiare:

a) Condizioni soggettive

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all' art. 2, punto f), della presente legge, non superiore ai limiti seguenti:

- inferiore ad una pensione sociale punti 4
- inferiore ad una pensione minima INPS punti 3
- inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale punti 2

a2) nucleo familiare composto:

- da 3 a 4 unità punti 1
- da 5 a 6 punti 2
- da 7 ed oltre punti 3

a3) richiedenti che abbiano superato il 60 anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico punti 1

a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda punti 1

Il punteggio è attribuibile:

- a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età
- soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. lo stesso punteggio è attribuito a famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque avviene prima dell' assegnazione dell' alloggio;

a5) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell' attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da



menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3):

punti 1

a6) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi):

punti 1.

b) Condizioni oggettive:

b1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, stalle, grotte e caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale:

punti 4

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall' autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b2) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico così definito dall' autorità competente, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi igienici all' esterno o privo di acqua potabile o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione:

punti 2.

Il punteggio di cui ai precedenti punti b1 e b2 non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

b3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

punti 2

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall' autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all' assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

b4) richiedenti che abitino alla data del bando con proprio nucleo familiare:

a) in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito al precedente art. 2, lettera c):

- oltre 2 persone in più

- oltre 3 persone in più

